

L'art. 120 del Codice della Strada e i condannati per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti. "... Ciechi che, pur vedendo, non vedono" *

di

Edoardo Platania**

Sommario: 1. L'articolo 120 del Codice della strada; 2. Le due sentenze della Corte costituzionale; 3. L'incostituzionalità della differenziazione tra conseguimento della patente e possibile revoca del titolo; 4. Riabilitazione ed estinzione del reato ex art. 445, comma secondo, cod. proc. pen.

1. L'articolo 120 del Codice della strada.

L'articolo 120 del Codice della Strada si è dimostrato, nel lungo corso della sua esistenza, tenace contro le avversità, in quanto il legislatore, per parte sua, ha mantenuto la disposizione nonostante numerose sentenze della Corte costituzionale abbiano inciso profondamente sul suo contenuto.

Prima del rimaneggiamento del 2009, al secondo comma la disposizione imponeva la revoca prefettizia della patente nell'ipotesi di perdita di alcuni requisiti morali da parte del soggetto abilitato alla guida di autoveicoli. Venivano considerati come manchevoli di tali requisiti i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che erano o erano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, e le persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida avrebbe potuto agevolare la commissione di reati della stessa natura.

Nel 2009, dopo che la Corte costituzionale lo aveva così modificato sino a ridurlo a un colabrodo di difficile applicazione ¹, l'art. 120 è stato sottoposto a un'importante operazione di *bricolage* legislativo.

Dopo l'aggiustamento sembra che la disposizione non fosse più così mal voluta dal Giudice delle leggi, che ha comunque avuto modo di tornare a modificarla ², anche se con esiti non sempre condivisibili.

La novella legislativa ex L. n. 94/2009³ ha mutato l'ambito di applicazione della norma. Se, da un lato, i soggetti destinatari dei vincoli sono stati ridotti nel rispetto dei *diktat* della Consulta, dall'altro, la disposizione non prende in considerazione la sola revoca prefettizia del titolo abilitativo alla guida, ma anche il conseguimento dello stesso. È stato introdotto un primo comma che inibisce il conseguimento del titolo di guida in presenza di alcuni precedenti penali. Si è configurato, infatti, un divieto di conseguimento della patente per determinate categorie di soggetti: i condannati per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del Testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; i dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personale o di

* J. Saramago, *Cecità*, 1995: "Perché siamo diventati ciechi. Non lo so, forse un giorno si arriverà a conoscerne la ragione. Vuoi che ti dica cosa ne penso, Parla, Secondo me non siamo diventati ciechi, secondo me lo siamo, Ciechi che vedono, Ciechi che, pur vedendo, non vedono".

* Dottorando di ricerca presso l'Università degli studi di Catania

¹ La sentenza Corte costituzionale 21 ottobre 1998, n. 354, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva la revoca della patente nei confronti di coloro che erano stati sottoposti a misura di sicurezza personali, però – e questo è fondamentale per comprendere la sussistenza del medesimo divieto nella disposizione *post* 2009 – per violazione dell'art. 76 Cost. e, dunque, per un eccesso di delega da parte dell'esecutivo. La sentenza 18 ottobre 2000, n. 427, ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui prevedeva la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che erano sottoposti alla misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio. La decisione 17 luglio 2001, n. 251, ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui prevedeva la revoca della patente nei confronti di coloro che erano stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata. La sentenza 15 luglio 2003, n. 239, ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui prevedeva la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida poteva agevolare la commissione di reati della stessa natura.

² Corte Costituzionale, sent. n. 22 del 9 febbraio 2018 (sul comma secondo della disposizione, come meglio *infra* si vedrà) e sentt. nn. 80/2019 e 152/2021, ma anche ordinanza n. 81 del 2020.

³ Art. 3, comma 52 della legge n. 94/2009 (c.d. pacchetto sicurezza).

prevenzione. Il divieto, tuttavia, verrebbe meno dinanzi un provvedimento riabilitativo ai sensi dell'art. 178 cod. pen.

Il comma secondo è dedicato alla revoca del titolo abilitativo alla guida.

Ne risulta che il soggetto con i citati precedenti penali non può conseguire la patente, se non interviene la riabilitazione; mentre, se già in possesso del titolo, è esposto alla sua revoca a seguito di una decisione dell'autorità prefettizia, certo discrezionale ma in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo oltre che della personalità del soggetto (ciò è l'esito fattuale della sentenza della Corte costituzionale n. 22/2018). È da rilevare, oltretutto, che il (nuovo) secondo comma dell'art. 120 apre ad un sindacato del giudice amministrativo sulla decisione prefettizia.

Invero, sebbene il senso della differenziazione tra possibilità di conseguimento e revoca della patente non sia chiaro⁴, è stata introdotta una mitigazione per coloro che non sono attualmente sottoposti a misure di prevenzione e per i condannati per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti: la revoca – nel caso in cui i requisiti morali vengano meno in data successiva al rilascio del titolo – non potrà essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Nel tentativo di fare chiarezza possono essere individuate almeno due fattispecie.

Da un lato, un rigidissimo – reso tale dall'ultimo intervento della Corte costituzionale – divieto di conseguimento della patente a carico dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza, di coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575), delle persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché dei soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico per tutta la durata dei predetti divieti.

⁴ Al dire il vero, anche la stessa Corte costituzionale appare piuttosto confusa, posto l'evidente contrasto tra le due citate sentenze, del 2018 e del 2021.

Al riguardo, non si può non convenire con chi ha notato l'infelice formula della disposizione nel fare salvi gli effetti della riabilitazione⁵. L'interpretazione testuale parrebbe collegare gli effetti dei provvedimenti riabilitativi soltanto per i condannati per reati di stupefacenti e non anche, come invece avveniva nella formulazione *ante* 2009, agli altri destinatari del divieto.

Dall'altro lato, invece, è stato introdotto un indulgentissimo – anch'esso provocato dall'intervento della Corte costituzionale nel 2018 – potere (e non dovere) del Prefetto di revocare il titolo abilitativo alla guida, limitato, per come sopra si è tentato di evidenziare, nei confronti di determinati soggetti.

Risulta, dunque, una disparità di trattamento, resa vieppiù accecante dagli "sbilenchi" interventi del Giudice delle leggi, tra chi deve conseguire il titolo e chi, invece, l'ha già conseguito.

Ci si deve, pertanto, interrogare circa l'intento del legislatore nell'introdurre la più recente disposizione.

Per ciò che concerne le persone condannate per i reati di cui all'art. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990, l'art. 120 introduce una duplice presunzione di pericolosità, compiendo "una valutazione preventiva della prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza stradale sugli interessi individuali"⁶.

Alla luce delle due sentenze della Corte costituzionale⁷, si sono profilate due differenti presunzioni: nel primo comma della disposizione in esame, si configura una presunzione assoluta, che non lascia spazio alcuno all'intervento discrezionale dell'Amministrazione; il secondo comma, invece, impone una presunzione relativa, che consente al Prefetto di valutare discrezionalmente l'opportunità di revocare o meno la patente.

⁵ A. CARNABUCI, *Appunti sulla riformulazione dell'articolo 120 cod. str. ad opera della legge 15 luglio 2009, n. 94 in materia di Sicurezza Pubblica*, in *Rivista giuridica della circolazione e dei trasporti – Aci*, 15 luglio 2009.

⁶ V. SBORDONE, *Il diniego di rilascio e la revoca dei titoli abilitativi alla guida per carenza dei requisiti morali di cui all'articolo 120 del codice della strada: criticità interpretative e proposte migliorative, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 22 del 9 febbraio 2018*, in *IV Corso Biennale per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia*.

⁷ Sentt. n. 22/2018 e n. 152/2021.

2. Le due sentenze della Corte costituzionale.

Siffatta impostazione è stata conseguita con differenti interventi della Corte costituzionale, dapprima, con la sentenza n. 22 del 9 febbraio 2018, sul comma secondo della disposizione, e, dipoi, con la sentenza n. 152 del 14 luglio 2021 (e già prima con la sentenza n. 80 del 7 marzo 2019).

La prima è una sentenza manipolativa di tipo sostitutivo⁸, con la quale la Corte ha dichiarato illegittimo il comma secondo nella parte in cui – con riguardo alla sola ipotesi di condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del d.P.R. n. 309/90 (Testo unico in materia di stupefacenti) che intervenga in data successiva a quella del rilascio della patente di guida – dispone che il Prefetto “provvede” – invece che “può provvedere” – alla revoca della patente. La Consulta ha inteso fare riferimento, invero, a un *diritto vivente* piuttosto confuso⁹, e ha affermato: “La disposizione denunciata – sul presupposto di una indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida – ricollega, infatti, in via automatica, il medesimo effetto, la revoca di quel titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità. Reati che, per di più, possono (come nella specie) essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l’attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all’attualità”¹⁰.

La Corte, tuttavia, ha individuato un altro motivo, che sarà poi, tre anni dopo, da essa stessa impiegato per negare la discrezionalità del divieto di cui al primo comma dell’art. 120: “Ulteriore profilo di irragionevolezza della disposizione in esame è,

⁸ Per un puntuale approfondimento, v. A. CARRATO, *La revoca della patente ai sensi dell’art. 120 c.d.s. non può più essere disposta in via automatica*, in *Archivio giuridico della circolazione dell’assicurazione e della responsabilità*, v. 64, n. 3, (2018), pp. 190-195.

⁹ Vi erano giudici che interpolavano la revoca di cui all’art. 120, co. 2, facendo una distinzione tra le droghe pesanti e droghe leggere e, conseguente, dovere e potere del Prefetto, e altri, invece, che continuavano ad asserire la monoliticità della norma. V. per tutti, V. SBORDONE, *Il diniego di rilascio*, -cit.

¹⁰ Punto 7 del *considerato in diritto*, sent. n. 22/2018.

poi, ravvisabile nell'automatismo della "revoca" amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela misura del "ritiro" della patente che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione «può disporre», motivandola, «per un periodo non superiore a tre anni»¹¹.

Alla luce di questa sentenza, qualsiasi interprete avrebbe pensato che, per motivi di coerenza logica oltre che, soprattutto, costituzionale, una volta trasformata la revoca in un potere discrezionale, anche la possibilità di conseguimento della patente avrebbe seguito la medesima sorte.

La Corte costituzionale, invece, quasi contagiata dal "virus del 120" che per anni ha interessato un legislatore piuttosto improvvido, ha stupito¹² con due stringatissime pronunce.

In quella del 2018, come notato, si era insistito sul carattere discrezionale della revoca della patente in considerazione della molteplicità degli illeciti ai quali era legata e del tempo della loro possibile commissione. Epperò, nella decisione del 2021 si è preteso di rinvenire in quel precedente la ragione dell'esclusione di tale modello alla diversa ipotesi dell'ottenimento del titolo di guida: *"Questa conclusione si fonda sul rilievo che «tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti condannati per*

¹¹ Punto 7 del *considerato in diritto*, sent. n. 22/2018.

¹² Nel già citato contributo di V. SBORDONE, *Il diniego di rilascio*, siffatta conclusione era più che automatica: "Pertanto, ragioni di coerenza sistematica della disciplina di cui all'articolo 120 C.d.S., nonché di eguaglianza di trattamento tra chi si appresta a chiedere il titolo di guida per la prima volta e chi, essendone già titolare, ne subisce la revoca, imporrebbero un successivo sviluppo giurisprudenziale che indichi la facoltatività anche del diniego dell'abilitazione di cui al primo comma, nelle ipotesi di condanne per reati di stupefacenti che, allo stato attuale, sono, invece, automaticamente ostative al rilascio". Ciò che però stupisce – oltre, purtroppo, allo sfortunato esito di tale previsione – è da chi e in quale contesto provenga l'interpretazione del comma primo dell'art. 120 a seguito della sentenza n. 22/2018 della Corte costituzionale.

reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida» (sentenza n. 80 del 2019 e ordinanza n. 81 del 2020)”¹³.

Il motivo principale dell’illegittimità costituzionale dichiarata nel 2018 nei confronti del secondo comma è stato risolto rapidamente: la disomogeneità delle fattispecie richiamate è stata ritenuta giustificata dalla possibilità di chiedere prima il provvedimento riabilitativo.

In tal modo il motivo secondario della pronuncia del 2018, invece, è divenuto il fulcro della sentenza del 2021: in questo caso non vi sarebbe una disparità di poteri tra l’autorità amministrativa ed il giudice in sede di irrogazione della sanzione.

È palmare come il Giudice delle leggi abbia frainteso la sua precedente sentenza, che imponeva tutt’altro ragionamento, in base al quale si sarebbe dovuto arrivare alla dichiarazione di illegittimità costituzionale anche del comma primo dell’art. 120. Infatti, una lettura coerente alla sentenza del 2018 – invero, una lettura conforme alla Costituzione – imporrebbe l’individuazione di un potere altrettanto discrezionale del Prefetto nell’inibire il conseguimento del titolo abilitativo alla guida ai soggetti condannati per i reati di cui all’art. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, proprio a causa della disomogeneità delle fattispecie previste negli articoli richiamati.

Ciò che stupisce, ancora più, è che l’impossibilità di riferire i motivi della sentenza del 2018 anche al comma primo “*si fonda sul rilievo che tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato*”. A parere della Corte ci sarebbe un’aspettativa consolidata nel mantenimento del titolo e questa sarebbe la ragione che fonda la differenziazione tra comma primo e comma secondo.

¹³ Punto 5.3. del Considerato in diritto della sent. n. 152/2021.

Appare perlomeno difficile comprendere il senso di questa inferenza. Quale aspettativa dovrebbe avere il reo? Quella di non conseguire una misura accessoria alla sentenza che ne decreta la colpevolezza? Quale sarebbe il principio costituzionale che rende prevalente l'affidamento¹⁴ del reo sulla sicurezza stradale tutelata dall'art. 120?

La sentenza del 2021 è stata un'occasione persa. Con essa si sarebbe potuto riportare a logica il sistema e, forse una volta per tutte, riportare a razionalità la disposizione del codice della strada.

Di tutto ciò se ne è avveduta forse la stessa Corte costituzionale, che, alla conclusione della sua pronuncia, ha affermato (quasi) "mesta": *"Rimane comunque auspicabile una nuova configurazione delle condizioni ostative del rilascio, nel senso di un migliore coordinamento sistematico delle distinte fattispecie, alla luce delle novità scaturite dalle precedenti decisioni di questa Corte"*.

3. L'incostituzionalità della differenziazione tra conseguimento della patente e possibile revoca del titolo.

Spiegato il quadro applicativo di cui *sopra*, l'art. 120 C.d.S. tiene in grembo un'illegittimità costituzionale ben più evidente.

Sussiste un'irragionevole diseguaglianza, marcata ancora più dalle sentenze della Corte costituzionale, tra la fattispecie di cui al comma primo e quella di cui al comma secondo.

Se la *ratio* delle disposizioni è quella di tutelare la pubblica sicurezza stradale¹⁵, non si comprende l'introduzione di un trattamento più benevolo nei confronti di

¹⁴ Postulata l'assenza di un principio costituzionale circa la tutela dell'affidamento personale, per ottenere protezione autonoma è presupposto l'aggancio ad altri beni o interessi dotati di copertura costituzionale. Sull'argomento, tra la sconfinata letteratura, basti il rinvio a G. Matucci, *Tutela dell'affidamento e retroattività ragionevole in un caso di interpretazione autentica* (nota a sent. Corte cost., 3 novembre 2005, 409), in *Giur. cost.*, 2006, 2543 ss..

¹⁵ Ovvero quella di non consentire l'utilizzo di un autoveicolo da parte di soggetti che in tal modo potrebbero essere agevolati nella commissione di specifici reati. Questa, invero, appare la vera finalità dell'art. 120 C.d.S. anche se andrebbe contro la sua non configurazione in pena accessoria.

chi ha già ottenuto il titolo, e di certo – come già spiegato – ciò non può essere giustificato con l'aspettativa del reo al mantenimento del titolo di guida.

L'irragionevolezza sta nel fatto che il capo di un'associazione dedita al traffico illecito di stupefacenti, che abbia già conseguito la patente, possa vedersela non revocata, a prescindere da un titolo riabilitativo, e un semplice spacciatore, punito per la fattispecie di lieve entità, non possa ottenerla se non previa l'avvenuta riabilitazione¹⁶.

Invero, non vi è ragione di distinguere tra i soggetti autori di reati previsti e punti dal testo unico stupefacenti in considerazione del fatto se hanno o no conseguito già il titolo di guida. Se la ragione dell'intervento sulla patente fosse a tutela della circolazione stradale, tale circostanza non dovrebbe aver rilievo e non vi dovrebbe essere appunto alcun affidamento da tutelare. Sotto questo profilo, anzi, si manifesta la discriminazione tra soggetti i quali versano nelle medesime condizioni

¹⁶ Si fa riferimento, in particolare, alla sentenza n. 3084 del 14 aprile 2021 emessa dalla terza sezione del Consiglio di Stato, invero, nell'ipotesi di avvenuta revoca ai sensi del comma secondo dell'art.120 Cds. Si è affermato preliminarmente che *"la revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 del Codice della strada, non ha natura sanzionatoria, né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza (sopravvenuta) dei "requisiti morali" prescritti per il conseguimento di quel titolo di abilitazione"*; e si è rilevato, inoltre, che la valutazione negativa di tali requisiti morali non è definitiva ma temporanea, in quanto la possibilità di conseguire nuovamente il titolo è desumibile dal dettato normativo dell'art. 120 del Codice della strada. L'assunto è stato confermato nel comma 1 della disposizione, che ancora il divieto di conseguire la patente per la durata dei divieti, ma prevede la possibilità di conseguire "di nuovo" il titolo, salvo per "le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222".

La temporaneità del difetto dei predetti requisiti si evince inoltre dai commi 2 e 3 della disposizione in esame, poiché dopo 3 anni «dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna», l'Amministrazione può rilasciare la nuova patente di guida.

Sulla base di quanto stabilito dalla normativa, ne consegue dunque che l'eventuale riabilitazione non costituisce condizione ulteriore per il rilascio della patente una volta decorso il periodo previsto.

La riabilitazione prevista nell'art. 120, comma primo, C.d.S., è necessaria, quindi, solo ai fini dell'eventuale conseguimento del titolo abilitativo alla guida prima del decorso dell'arco temporale previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo citato.

Così, è illegittimo il diniego di nulla osta al rilascio della nuova patente di guida in ragione della sussistenza, a carico del richiedente, di sentenze per i reati di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, senza che siano intervenuti provvedimenti riabilitativi, atteso che il mero decorso del tempo comporta la rilasciabilità del titolo (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 14 aprile 2021, n. 3084).

e ciò ridonda in violazione del principio di eguaglianza. Può aggiungersi – secondo un’osservazione probabilmente banale, ma non meno interessante – che il divieto di ottenimento della patente riguarda soprattutto soggetti i quali hanno di poco superato la maggiore età richiesta e cui, quindi, la sanzione “pesa” ulteriormente ed incide, come si noterà ancora, sulle possibilità di reinserimento sociale (a fronte di chi, di maggiore età, e già in possesso del titolo, può contare sull’uso discrezionale dell’esercizio del potere prefettizio in considerazione delle diverse circostanze). La discriminazione diviene, pertanto, anche in ragione dell’età degli interessati.

De iure condito, si potrebbe comunque ipotizzare un’interpretazione più vicina ai principi affermati dalla Corte costituzionale nel 2018. Il richiamo fatto dall’art. 120 C.d.S. è esclusivamente agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Un’interpretazione letterale imporrebbe l’esclusione della specifica e diversa fattispecie di cui all’art. 73, comma quinto, del medesimo decreto (poiché di questo si tratta, una fattispecie incriminatrice distinta e separata dall’art. 73, comma primo). Pertanto, facendo valere la puntuale espunzione operata dal legislatore, in forza del principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, la fattispecie di lieve entità non rientrerebbe tra le fattispecie previste dal divieto di cui all’art. 120 citato, eludendone così l’applicazione.

4. Riabilitazione ed estinzione del reato ex art. 445, comma secondo, cod. proc. pen.

Infine, l’art. 120 C.d.S., primo comma, si pone in un difficile rapporto con l’art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., ossia con l’istituto dell’estinzione del reato a seguito del decorso di due o cinque anni, a seconda se sia stato commesso una contravvenzione o un delitto, senza la commissione di altri reati dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta di parti.

Si ponga l’ipotesi di un soggetto condannato per il reato di cui all’art. 73 che abbia acceduto al rito alternativo del patteggiamento e abbia ottenuto, decorsi i cinque anni dalla sentenza, l’estinzione del reato. Attraverso di essa viene senz’altro meno

il titolo ostativo al rilascio della patente. L'estinzione del reato, infatti, oltre a fare venire meno gli effetti penali della condanna e delle pene accessorie, travolge anche tutti gli effetti extra-penali ricollegabili alla relativa sentenza¹⁷.

E, tuttavia, le amministrazioni prefettizie continuano ad affermare la necessità del titolo riabilitativo¹⁸.

Lasciando da parte tutto il filone giurisprudenziale che nega l'interesse alla riabilitazione per un reato dichiarato estinto, l'affermata necessità della riabilitazione non può che imporre un ragionamento sulla *ratio* del divieto.

Si è detto che l'art. 120 C.d.S. tutela la sicurezza stradale e l'unanime giurisprudenza non lo configura come una sanzione accessoria alla condanna penale¹⁹. Gli artt. 73 e 74, tuttavia, non sono fattispecie incriminatrici nei confronti di chi fa uso di sostanze stupefacenti; vi si parla, infatti, di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare, in forma individuale o associata.

¹⁷ il Consiglio di Stato, in molteplici decisioni, ha equiparato gli istituti della estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen. e la riabilitazione: cfr. Cons. Stato, III, 12 aprile 2016, n. 1423, con riferimento all'esclusione dell'automatismo preclusivo di una condanna al rinnovo del permesso di soggiorno; ma anche Cons. Stato, VI, n. 2543/2009 e n. 3902/2008 - che richiamano Cass. pen., IV, n. 534/1999 - con riferimento alla regolarizzazione prevista dall'art. 1, del d.l. 195/2002, conv. nella legge 222/2002, disposizione che, dopo aver affermato la portata ostativa di alcune condanne, faceva espressamente salvi gli effetti della riabilitazione.

¹⁸ Invero, la risposta ottenuta per casi analoghi è laconica e meramente ripropositiva delle conclusioni della Corte costituzionale con la sentenza n. 152/2021: "Nel merito si osserva che l'impossibilità di conseguire la patente di guida da parte di soggetti non in possesso dei prescritti requisiti morali non costituisce un effetto penale della sentenza. Inoltre, la diversa gravità del reato di cui all'art. 73, comma quinto (lieve entità) del D.P.R. 309/90 commesso dal ricorrente in data (...), unitamente alla condotta dello stesso successiva alla condanna, assume determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa di un provvedimento riabilitativo ex artt. 178 e 179 del codice penale che restituisce il diritto a richiedere la patente di guida".

¹⁹ Si veda Cass., ordinanza n. 22491/2010 e Sez. Un. Sent. n. 10406/2014, richiamate anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22/2018, che affermano l'impossibilità di assimilare la revoca della patente alle sanzioni amministrative. Essa rappresenterebbe la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Ma anche Cons. Stato nn. 3791/2015 e 4723/2016. Quanto detto precedentemente, viene poi confermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza 22/2018: "La revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 del C.d.S., non ha natura sanzionatoria né costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, ma rappresenta la constatazione dell'insussistenza dei requisiti morali prescritti per il conseguimento di quel tipo di abilitazione".

Ma allora cosa serve accertare “prove effettive e costanti di buona condotta”? A cosa serve l’adempimento delle obbligazioni civili? Di certo, essi non sono requisiti che tutelano la sicurezza della circolazione stradale.

E, in effetti, ciò che deve indurre a dubitarne è – anzi era – proprio la rubrica dell’art. 120 C.d.S.. Invero, essa è stata recentemente modificata con un decreto-legge ²⁰, recante: «*Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*».

Se, prima, la rubrica era “*Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida*”, oggi è divenuta “*Requisiti soggettivi per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all’articolo 116*”.

L’evidente tentativo della riforma è di dissimulare la vera natura della disposizione, ossia quella esplicitata dalla precedente rubrica. Con l’art. 120 C.d.S. non si tutela in alcun modo la sicurezza stradale dalle condotte di ex spacciatori, bensì li si vuole privare di un potenziale mezzo di facilitazione nella reiterazione del reato.

La natura, dunque, di sanzione accessoria è evidente e tale *ratio* risulta in contrasto con l’art. 27, comma terzo, Cost. Infatti, lede il principio rieducativo, *rectius* della risocializzazione del reo, impedire – anche dopo l’espiazione della pena – l’ottenimento della patente, oggi strumento necessario per lo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa e ricreativa, attività risocializzanti per definizione.

²⁰ D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito in legge 5 agosto 2022, n. 108.